



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P.IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 21 DEL 30-06-21

**Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TASSA RIFIUTI - TARI.**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

ZAVAGLINI GIOVANNI	Presente	BECCERICA MARCO	Assente
TIBURZI EMANUELE	Presente	MAURIZI CHIARA	Assente
MORETTI FILOMENA	Presente	ISIDORI MANILA	Presente
PIZZARULLI MARIANNA	Presente	BATASSA MONIA	Presente
MARTINES VINCENZO	Presente	MORE' FAUSTO	Assente
FALCIONI MARTINA	Presente		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[3] Presenti n.[8]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. CARDINALI DR. MARISA
Assume la presidenza il Sig. ZAVAGLINI GIOVANNI
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

PIZZARULLI MARIANNA
MARTINES VINCENZO
FALCIONI MARTINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in modo palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di dare atto che il documento istruttorio, allegato in calce alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto: di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI). Il Regolamento così modificato è allegato alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini di legge, e che da tale data cessa di avere efficacia il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/9/2014 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2020;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente provvedimento che il regolamento allegato.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso

che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 30/9/2014 e s.m.i. e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2020;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina della TARI, approvato con la deliberazione sopra indicata, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune e conseguentemente all'abolizione ad opera dell'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell'imposta unica comunale (IUC), che ha fatta salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 30-06-2021 COMUNE DI GUALDO

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360”;

- “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedent e ”.

Visti:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2021, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati”; abrogato dall'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI al 30/06/2021;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto, di approvare il Regolamento TARI allegato (ALL.A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini di legge, e che da tale data cessa di avere efficacia il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 30/9/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 30.09.2020;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di avviare la gestione di esercizio ordinaria dal 01/01/2021.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre:

- alla C.C. nella seduta del 30-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TASSA RIFIUTI - TARI.

**artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

**PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267**

Data: 14-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Vita Sonia

**PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267**

Data: 14-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Vita Sonia

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ZAVAGLINI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDINALI DR. MARISA

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza municipale, li 01-07-21

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI DR. MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 01-07-21 al 16-07-21 senza reclami.
- é divenuta esecutiva il giorno
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, c.3).
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI DR. MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI DR. MARISA